

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1331/2014 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2014****che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base antidumping»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento di base antisovvenzioni»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

previa informazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 giugno 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («Cina») e di Taiwan, in seguito a una denuncia presentata il 13 maggio 2014 dalla EUROFER («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.
- (2) Il 14 agosto 2014 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina, in seguito a una denuncia presentata il 1° luglio 2014 dalla EUROFER per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

A. PRODOTTO IN ESAME

- (3) Il prodotto oggetto della registrazione è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89, originari della Cina e di Taiwan («il prodotto in esame»).

B. RICHIESTA

- (4) Le richieste di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni sono state presentate dal denunziante, rispettivamente il 25 e il 29 settembre 2014. Il denunziante che chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano soggette a registrazione, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

C. MOTIVAZIONE DELLA REGISTRAZIONE

- (5) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga sufficienti elementi di prova sufficienti a tal fine.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽³⁾ GU C 196 del 26.6.2014, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU C 267 del 14.8.2014, pag. 17.

